CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato INDELLI

Modifiche all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono per i contributi agricoli unificati

Presentata il 20 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina contributiva e fiscale del settore agricolo ha spesso goduto di una regolamentazione differenziata rispetto a quella degli altri settori produttivi, in considerazione delle difficoltà economiche che caratterizzano l'agricoltura italiana. Difficoltà che si sono accentuate negli anni più recenti da quando, in particolare, è entrata in crisi la politica agricola comunitaria: la formazione di eccedenze produttive strutturali nell'ambito dell'Unione europea, l'eccessiva onerosità della tradizionale politica di sostegno dei prezzi agricoli, cui vanno aggiunti fattori di carattere internazionale quali le difficoltà del commercio mondiale ed il contrasto tra una domanda stagionale ed un'offerta agricola in continua crescita, hanno comportato l'avvio di una nuova politica agraria comunitaria, che segna il passaggio dalla « protezione » del settore alla « competizione ». Ciò comporta per le imprese agricole un forte sforzo per adattarsi alle nuove condizioni di mercato.

Tale sforzo risulta particolarmente gravoso per la nostra agricoltura, tra le meno attrezzate, in sede europea, per reggere alla concorrenza. È sufficiente, a questo proposito, richiamare in questa sede alcuni tra i molti dati che evidenziano i numerosi problemi del settore: un disavanzo della bilancia dei pagamenti agroalimentari di oltre 12 mila miliardi (dati 1993), una diminuzione dei prezzi all'origine del 2,2 per cento nel 1993 a fronte di un aumento dei prezzi correnti di produzione del 6,5 per cento, e, infine, l'inadeguatezza della superficie media delle aziende agricole, che per oltre la metà non supera i due ettari, del tutto insufficiente per reggere la concorrenza internazionale.

Di tale situazione sembra già essersi fatto carico il legislatore, che nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 724) ha previsto per il condono previdenziale agricolo termini e condizioni più favorevoli rispetto al condono previdenziale degli altri settori produttivi. Un maggior favore desumibile sia dal diverso tasso di interesse di pagamento delle omissioni contributive sia dalla durata dell'ammontare delle rateazioni (articoli 18, commi da 6 a 18 della citata legge n. 724 del 1994).

Ulteriori elementi di gradualità sono stati introdotti dalla recentissima manovra aggiuntiva di finanza pubblica varata dal Governo in carica, laddove l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha ulteriormente prorogato (dal 15 febbraio al 31 dicembre 1995) la data entro cui i soggetti interessati al condono in esame devono presentare la domanda di regolarizzazione contributiva ed effettuare il primo pagamento; la medesima disposizione ha altresì stabilito che fino alla predetta data di scadenza « sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati ».

È tuttavia rimasto un ultimo elemento che ostacola l'efficacia del condono agricolo, costituito dall'elevato ammontare della rata iniziale, in particolar modo nel caso delle omissioni contributive totali. Finalità della proposta di legge in esame è l'eliminazione di tale ultimo elemento di ostacolo alla regolarizzazione contributiva del mondo agricolo; e ciò nella prospettiva di far venire alla luce, in maniera definitiva, tutte le situazioni irregolari ed avviare questo settore una volta per tutte alla medesima « trasparenza » contributiva che deve caratterizzare tutte le realtà produttive.

Vanno a tal fine prese in considerazione due diverse disposizioni dell'articolo 18 in esame, costituite dall'ultimo periodo del comma 7 e dalla lettera *b*) del comma 10.

La prima disposizione concerne i casi di omissione contributiva totale, ovvero quelli in cui i rapporti di lavoro non siano stati mai denunciati, o lo siano stati in maniera incompleta: per queste fattispecie viene prevista una rateizzazione dei pagamenti fortemente peggiorativa rispetto a quella stabilita per le altre irregolarità contributive, consentendosi, invece di versamenti fino a 20 rate quadrimestrali, unicamente un massimo di 5 rate di scadenza trimestrale.

Analoga difficoltà nell'effettuazione dei pagamenti da parte del contribuente che accede al condono si rileva nella seconda disposizione, laddove con riferimento ai casi di elevate posizioni debitorie (superiori ai 3 milioni) la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere accompagnata – anche qui nel caso di omessa denuncia dei rapporti di lavoro – dal versamento di una somma pari ai quattro decimi del dovuto: una somma, quest'ultima, che nel caso di forti debiti previdenziali può raggiungere un ammontare tale da scoraggiare la regolarizzazione contributiva da parte degli interessati, vanificando in tal modo le finalità del condono.

La proposta di legge in esame mira a modificare le due illustrate disposizioni della legge n. 724 del 1994.

In particolare si propone di sopprimere l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 18, riconducendo anche le fattispecie di omissione contributiva totale ivi previste alle medesime modalità di rateizzazione previste per le altre irregolarità contributive. Si elimina poi l'obbligo del versamento dei quattro decimi del debito contributivo, limitando l'acconto all'ammontare previsto per tutte le irregolarità contributive (un decimo del debito); inoltre, si elimina la scadenza del 31 marzo 1995 per il versamento dell'ulteriore acconto, data ormai nella sostanza superata dallo spostamento della predetta scadenza al 31 dicembre 1995, come disposto dal citato decreto-legge n. 41 del 1995, all'articolo 14-*bis* (che, va rammentato, ha anche sospeso fino alla data medesima i procedimenti esecutivi in corso). In relazione a tale nuova data, si ritiene congruo uno spostamento del termine del 31 marzo 1995 all'anno successivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 7 è soppresso;

b) la lettera *b*) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

« *b*) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari ad un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, ed una somma pari ad un ulteriore decimo del debito residuo alla data del 31 marzo 1996. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000; ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2569
Lire 500